



SET INFORMATIVO

Assicurazione Multirischi Casa

Casa Flat 08L01

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che assicura danni occorsi all'abitazione assicurata costituente dimora abituale del Contraente/Assicurato.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione comprende le seguenti garanzie che possono essere acquistate singolarmente o congiuntamente:

- ✓ **INCENDIO**
copre i danni materiali e diretti anche consequenziali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
Incendio
Fulmine
Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione
Caduta di aeromobili, satelliti loro parti e cose da essi trasportate
Urto di veicoli stradali, non appartenenti al Contraente o alle persone delle quali deve rispondere
onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
Fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato.
eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.
- ✓ L'assicurazione copre inoltre:
danni arrecati al fabbricato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro
eventi sociopolitici, i danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio
i danni causati alle cose assicurate da spargimento di acqua, anche piovana, causati da acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi
- ✓ È possibile estendere tale garanzia acquistando l'ASSICURAZIONE FURTO: L'assicurazione è prestata per il contenuto riposto nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, costituente dimora abituale dell'Assicurato. L'assicurazione vale fino alla concorrenza della somma complessiva indicata in polizza per ciascuna annualità assicurativa. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:
a) Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
1) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
b) Rapina od estorsione, avvenuta nei locali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

INCENDIO

- ✗ i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate
- ✗ le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
- ✗ guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere o anormale funzionamento
- ✗ fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione principalmente i sinistri:

INCENDIO

- ! a) subiti dal fabbricato, qualora lo stesso risulti già coperto, per gli stessi eventi assicurati della presente polizza, da altra assicurazione stipulate in proprio dall'Assicurato o da terzi in suo favore;
- ! b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ! c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! d) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei componenti il loro nucleo familiare;
- ! e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- ! f) di smarrimento, furto, rapina e estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! g) causati da fenomeno elettrico, anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! h) causati da acqua condotta, trabocchi, occlusioni e rigurgiti di impianti igienici e fognature
- ! i) spese di ricerca e riparazione del guasto
- ! l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- ! m) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

FURTO

- ! danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.



Dove vale la copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'intermediario al momento della sottoscrizione mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, contanti (fino a € 750,00), ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

La polizza ha durata annuale ed è stipulata con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta è prorogata di anno in anno.



Come posso disdire?

Hai la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Hai la facoltà di recedere dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 30 giorni (la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso ti rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso).

Assicurazione Multirischi Casa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Casa Flat 08L01

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.

L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, l'assicurazione prevede:

GARANZIA INCENDIO

Condizioni aggiuntive sempre operanti

a) Colpa grave - A deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

b) Rinuncia alla rivalsa - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.

c) Ricorso terzi - La Società risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- gli assicurati, i loro genitori e figli e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

GARANZIA FURTO (Acquistabile solo se selezionata la garanzia incendio)

La Società indennizza:

- i danni materiali e diretti causati da furto, rapina o estorsione delle cose assicurate - limitatamente ad effetti personali, gioielli, preziosi e valori - portate temporaneamente fuori dall'abitazione assicurata nei locali occupati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi durante il periodo di villeggiatura (esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi) e limitatamente alla loro permanenza in luogo entro i confini d'Europa, fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro e per anno. La presente estensione è operante a condizione che i suddetti locali non costituiscano dimora saltuaria dell'Assicurato e dei suoi familiari;
- i danni materiali e diretti causati da Scippo, rapina, estorsione all'esterno dei locali degli effetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori (escluso in ogni caso quanto attenga ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata), portati indosso dall'Assicurato, dai suoi familiari conviventi e da ogni altra persona con lui stabilmente convivente e residente (purché abbiano superato il 18° anno di età), sino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro;

Limiti di indennizzo della Garanzia Incendio

La Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori a:

- 80% delle somme assicurate per danni causati da eventi sociopolitici, i danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio
- 80% delle somme assicurate per danni causati da eventi atmosferici, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate nonché i danni causati dalla caduta di alberi provocati dalla violenza dei predetti eventi;

Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) € 1.000,00 per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), pellicce, oggetti pregiati, mobili di antiquariato, raccolte e collezioni;
- b) € 300,00 per denaro;
- c) € 500,00 per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni.

Limiti di indennizzo della Garanzia Furto

Relativamente al contenuto dell'abitazione vale il limite di indennizzo di € 150,00 per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

INCENDIO

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate:

a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;

b) sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

FURTO

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - o da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - o da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - o da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - o a persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se con lui non conviventi;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se l'abitazione contenente le cose assicurate rimane per più di 45 giorni consecutivi disabitata; relativamente a gioielli, preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Mezzi di chiusura dei locali: la garanzia è operante alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a. le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, lastre antisfondamento, vetrocemento, cemento armato;
- b. tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- c. serramenti in legno, materia plastica rigida, lastre antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- d. inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purchè le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Franchigia e Scoperto

Garanzia Incendio

eventi atmosferici , uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate nonchè i danni causati dalla caduta di alberi provocati dalla violenza dei predetti eventi: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 500,00.

eventi sociopolitici, i danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano

	<p>parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 500,00.</p> <p>Garanzia Furto</p> <p>Mezzi di chiusura dei locali: Se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi, la Società applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.</p>
Rivalsa	<p>ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile</p> <p>Rivalsa I.N.P.S</p> <p>Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222</p>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di sinistro Incendio e Furto, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni (che si estende a 5 giorni in caso di ipotesi di reato) da quando ne ha avuto conoscenza comunicando tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente</p> <p>In caso di sinistro RCT/O, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza comunicando tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. Deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.</p> <p><i>l'inadempimento degli obblighi sopra previsti così come di tutte le altre informazioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo</i></p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall'assicurato per accettazione.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Al momento della redazione del presente fascicolo informativo, i premi delle Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile sono soggette all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile. I suddetti oneri fiscali sono a carico del Contraente.</p>
Rimborso	<p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, anche in caso di recesso da parte della Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entro 30 giorni viene rimborsato al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non previsto.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Soggetti che vogliono assicurarsi da eventuali danni che possono colpire l'abitazione o che possono essere cagionati a terzi dall'abitazione stessa oppure danni riconducibili ad eventi legati alla vita familiare



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 24% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<i>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PEC: reclami@pec.argo-global.it; Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707. Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</i>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</i>

AVVERTENZE:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

ArgoGlobal Assicurazioni

Casa Flat

Modello 08 L01 - edizione Gennaio 2019

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, contenenti:

- a) Glossario pag. 2
- b) Condizioni di Assicurazione pag. 5
- c) Modulo di Proposta pag. 20

devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato sotto precisato:

Abitazione: la dimora abituale dell'Assicurato, situata nel territorio italiano, la cui ubicazione è indicata in polizza.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: contratto di assicurazione.

Assicurazione a “primo fuoco “ (sez.1 Incendio) e a “primo rischio assoluto” (sez.2 Furto): forme di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Contenuto dell'abitazione: mobilio ed arredamento: il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale se comunicanti con l'abitazione stessa; impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; attrezzature e scorte domestiche; elettrodomestici; apparecchi audio-fono-visivi in genere ad uso domestico quali: radio, televisori, videoregistratori, lettori dvd e cd, videogiochi, complessi stereofonici, registratori, etc.;

- mobili di antiquariato;
- effetti personali: capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed apparecchi cine-foto-ottici quali: macchine fotografiche, videocamere, cineprese, proiettori, binocoli, cannocchiali, etc.; altri apparecchi elettronici quali: personal computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili etc.; strumenti musicali, armi da fuoco ed oggetti personali in genere; sono compresi anche gli oggetti personali dei collaboratori domestici e degli ospiti dell'Assicurato;
- gioielli e preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, orologi ed oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
- oggetti pregiati: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte non costituenti mobilio (esclusi gioielli e preziosi), oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
- valori: denaro, carte valori, buoni pasto e titoli di credito in genere;
- addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di "Fabbricato".

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Dimora abituale: appartamento o villa corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

Dimora saltuaria : villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

Disabitazione: assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, sito nell'ubicazione indicata in polizza, compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato;

- impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, elettrici fissi, telefonici, videocitofoni, ascensori, montacarichi, scale mobili ed ogni altro impianto od installazione al servizio del fabbricato se considerati immobili per natura o destinazione, comprese le antenne radiotelevisive e gli impianti di ricezione satellitare;

- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, parquet, moquette, affreschi e statue e simili enti non aventi valore artistico;

- dipendenze e pertinenze - purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti - quali centrale termica, box o garage ad uso privato, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, piscine, campi ed attrezzature igienico-sportive e da gioco ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto e strade private.

Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

Si intende escluso quanto indicato nella definizione di "Contenuto".

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: appropriazione della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Luci antisfondamento: si intendono quelle costituite da piu' strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

Onda sonica:onda d'urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Polizza: documento che prova l'assicurazione.

Premio:somma dovuta dal Contraente alla Società.

Raccolte ,collezioni:raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Rapina/estorsione: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Scippo: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo:

- per il fabbricato, il costo di riparazione a nuovo delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Valore al momento del sinistro

- per il fabbricato, il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetusta, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto dell'abitazione, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetusta, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze che influenzano il rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione – Rescindibilità

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno a prorogata per un anno e così successivamente.

Il contratto si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Qualora la polizza sia stata emessa per una durata poliennale, è facoltà del Contraente di rescinderla, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si giorni prima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa.

Art. 7 - oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 -obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b. darne avviso scritto all'Intermediario al quale assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c. adoperarsi nel modo piu' efficace per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate;
- d. per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e. denunciare tempestivamente l'eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, ed esperire, se la legge lo consente, le relative procedure di ammortamento. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- f. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- g. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

Art.10 – Esagerazione del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art .11 - Cose di proprietà di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. **Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.** Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle Parti:
- b. fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a meta.

Art. 13 - Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9;

3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed valore che le cose sottratte o danneggiate avevano al momento del sinistro;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 12 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- a. per il fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti. L'Assicurato acquista diritto all'intero indennizzo purchè proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, semprechè non ne derivi aggravio per la Società. Finche ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;
- b. per mobilio ed arredamento, effetti personali: come differenza tra il valore di rimpiazzo degli stessi al momento del sinistro con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore al momento del sinistro. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purchè proceda al rimpiazzo del contenuto entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Finche ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;
- c. per mobili di antiquariato, gioielli e preziosi, oggetti pregiati: stimando il valore commerciale;
- d. per i valori: stimando il valore nominale.

In nessun caso la Società corrisponderà somma superiore al doppio del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Art. 15 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono piu' assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed a tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società sarà tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato danno in conformità a quanto disposto dall'art. 14 e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 25 lettera d) della Sezione 1) e dall'art. 32 lettere d) - e) della Sezione 2).

Art. 17 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 18 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 19 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. **Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Art. 20 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art.21 – Forma di assicurazione

L'Assicurazione è prestata nella forma a "primo fuoco" relativamente alla sezione 1 Incendio e nella forma a "primo rischio assoluto" relativamente alla sezione 2 Furto

Norme che regolano la Sezione 1) Incendio

Art.22 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per il fabbricato indicato nella scheda di polizza, costituente dimora abituale dell'Assicurato, e per il contenuto ivi riposto. L'assicurazione vale fino alla concorrenza della somma complessiva indicata in polizza per ciascuna annualità assicurativa.

Art. 23 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate;
- f) urto di veicoli stradali, non appartenenti al Contraente, all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere;
- g) onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- h) fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- i) eventi atmosferici , uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate nonchè i danni causati dalla caduta di alberi provocati dalla violenza dei predetti eventi. Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Sono esclusi i danni:

1) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo e neve;

- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diverso da quello sopra precisato;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

2) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- tettoie, insegne, tende esterne, verande, pannelli solari, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di recinti, cancelli, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 500,00 ed un max risarcimento annuo pari al 80% della somma assicurata

l) eventi sociopolitici, i danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono esclusi i danni:

- di imbrattamento o deturpamento dei muri esterni del fabbricato, delle relative pertinenze e delle recinzioni;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o della minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 500,00 ed un max risarcimento annuo del 80% della somma assicurata.

Fermo quanto disposto dall'art. 17, la Società indennizza altresì, purchè conseguenti agli eventi previsti della Sezione 1):

m) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito gli stessi beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;

n) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonchè quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;

p) i danni causati alle cose assicurate da spargimento di acqua, anche piovana, causati da acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure conseguente a

rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi.

La Società, fermo quanto stabilito all'art. 25 "Esclusioni", non risponde dei danni derivanti da:

- traboccamento, rigurgito o rottura di fogne;
- occlusione di grondaie e pluviali;
- agenti atmosferici in genere, compresa infiltrazione di acqua piovana;
- corrosione od usura.

Art. 24 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

a) Colpa grave - A deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

b) Rinuncia alla rivalsa - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.

c) Ricorso terzi - La Società risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- gli assicurati, i loro genitori e figli e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

Art. 25 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) subiti dal fabbricato, qualora lo stesso risulti già coperto, per gli stessi eventi assicurati della presente polizza, da altra assicurazione stipulate in proprio dall'Assicurato o da terzi in suo favore;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei componenti il loro nucleo familiare;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- f) di smarrimento, furto, rapina e estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) causati da fenomeno elettrico, anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) causati da acqua condotta, trabocchi, occlusioni e rigurgiti di impianto igienici e fognature
- i) spese di ricerca e riparazione del guasto
- l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- m) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art. 26 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate:

- a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 15% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;
- b) sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

Art. 27 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

a) € 1.000,00 per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), pellicce, oggetti pregiati, mobili di antiquariato, raccolte e collezioni;

b) € 300,00 per denaro;

c) € 500,00 per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni.

Art. 28 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro e possibilità di reintegro

La somma assicurata all'art. 22 si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, sulla somma assicurata rimasta in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società detta somma potrà essere reintegrata nel valore originale; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5.

Norme che regolano la Sezione 2) Furto e Rapina

Art. 29 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per il contenuto riposto nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, costituente dimora abituale dell'Assicurato. L'assicurazione vale fino alla concorrenza della somma complessiva indicata in polizza per ciascuna annualità assicurativa.

Art. 30 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

a) Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

1) violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso;

- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

b) Rapina od estorsione, avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Società indennizza inoltre:

- a parziale deroga di quanto disposto all'art. 30, i danni materiali e diretti causati da furto, rapina o estorsione delle cose assicurate - limitatamente ad effetti personali, gioielli, preziosi e valori - portate temporaneamente fuori dall'abitazione assicurata nei locali occupati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi durante il periodo di villeggiatura (esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi per i quali sia applicabile la disciplina degli artt. 1783 e seguenti del Codice Civile) e limitatamente alla loro permanenza in luogo entro i confini d'Europa, **fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro e per anno. La presente estensione è operante a condizione che i suddetti locali non costituiscano dimora saltuaria dell'Assicurato e dei suoi familiari;**
- i danni materiali e diretti causati da Scippo, rapina, estorsione all'esterno dei locali degli effetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori (escluso in ogni caso quanto attenga ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata), portati indosso dall'Assicurato, dai suoi familiari conviventi e da ogni altra persona con lui stabilmente convivente e residente (**purchè abbiano superato il 18° anno di età**), **sino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro;**

Art. 31 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o estorsione consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di risarcimento previsto a questo titolo);
- d. agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;
- e. commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - o da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - o da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - o da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- a persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se con lui non conviventi;
- f. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se l'abitazione contenente le cose assicurate rimane per piu' di 45 giorni consecutivi disabitata; relativamente a gioielli, preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- g. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 32 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è operante alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- e. le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, lastre antisfondamento, vetrocemento, cemento armato;
- f. tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, lastre antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purchè le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra riportato alla lettera b), la Società applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 15, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 33 - Limite di indennizzo

Relativamente al contenuto dell'abitazione vale il limite di indennizzo di € 150,00 per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobili, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni.

Art. 34 - Riduzione della somma assicurata

La somma assicurata all'art. 30 si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, sulla somma assicurata rimasta in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società detta somma potrà essere reintegrata nel valore originale; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5.

Art. 35 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo ai termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CLAUSOLA INTERMEDIAZIONE

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di intermediazione assicurativa, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 prevista nel frontespizio di polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurata per il tramite del suddetto Intermediario, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria.

L'Intermediario è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza.

ASSICURAZIONE "CASA FLAT"

	prodotto	cod. Interim.
--	----------	---------------

Contraente			
indirizzo		comune	
cap		provincia	
Part. IVA		Cod. Fisc.	

Descrizione del rischio	
tipo bene	

Ubicazione del rischio			
indirizzo		comune	
cap		provincia	

Durata del contratto	dalle ore 24 del	alle ore 24 del	
tacito rinnovo	frazionamento	prossima quietanza	
	coassicurazione	nostra quota	100%

Coperture Assicurative - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate	
La tipologia di copertura scelta è	
INCENDIO E ALTRI DANNI	
INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO	
CONTENUTO	
Ricorso terzi da incendio	
FURTO	
Premio netto	

Premio da pagare

	premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo
rata alla firma in euro					
rate successive in euro					

Data di emissione, _____

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro _____ per saldo della presente.

Data di incasso, _____ L'INTERMEDIARIO



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio per sinistro;
- c) i fabbricati hanno le caratteristiche costruttive di cui all'art.lo 3.9 "Caratteristiche del fabbricato" delle condizioni di polizza "CONDIZIONE CASA FLAT edizione 26 ottobre 2016";
- d) i mezzi di protezione e chiusura delle abitazioni sono conformi a quanto previsto dall'art.lo 4.2 "Mezzi di chiusura dei locali" delle condizioni di polizza "CONDIZIONE CASA FLAT edizione 26 ottobre 2016";
- e) nel ultimo triennio si sono verificati i seguenti sinistri:

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni di polizza "CONDIZIONE CASA FLAT edizione 26 ottobre 2016" che il Contraente dichiara di aver letto accettato e ricevuto.

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni di polizza "CONDIZIONE CASA FLAT edizione 26 ottobre 2016":
Art. 5 Recesso in caso di sinistro; Art. 6 Proroga dell'assicurazione; Art. 9 Obblighi in caso di sinistro; Art. 6.3 Esagerazione dolosa del danno, Art. 12 Procedura per la valutazione del danno; Art. 15 Altre assicurazioni ; Art. 34 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 20 pagine oltre gli allegati che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ArgoGlobal
Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013 per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. Per i contratti già in essere, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire dal 30/06/2014, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "www.argo-global.it",

2. Clicchi su "Enter"

3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"

4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti

5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:

- **codice fiscale o Partita Iva**

- **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto

- **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso

- un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");

- **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa

- clicchi su "registrati"

6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail

7. Entri nuovamente nell'Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"

8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;

9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;

10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).

11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.

12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it, sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Contraente

residenza	<input type="text"/>	comune	<input type="text"/>
cap	<input type="text"/>	provincia	<input type="text"/>
Part. IVA	<input type="text"/>	Cod. Fisc.	<input type="text"/>

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento"), effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta
L'Assicurato



Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p>	<p><input type="checkbox"/> Accordo il consenso</p>	<p><input type="checkbox"/> Nego il consenso</p>
---	---	--